

Dr. Stefano Capaccioli
Dottore Commercialista

Oro da investimento: Norme e Tributi

WHOAMI

- **Dottore Commercialista in Arezzo, Revisore Legale, Pubblicista.**
- Autore di numerosi articoli nel capo di metalli preziosi, in riviste italiane ed estere
- **Professore @ UNIMC**
- **Cultore in Informatica Giuridica Avanzata** – Prof. G. Ziccardi - @UniMI
- **Docente** in Master UniMI, UniFI, LUISS.



Struttura

- Analisi Normativa
 - TULPS - Marchi a Punzone
 - Legge 7/2000
 - Dlgs 195/2008
- Diritto tributario
 - IVA
 - Imposte Dirette
 - Imposte Indirette
 - Monitoraggio tributario

TULPS - licenza

Art. 127 R.D. 18-06-1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

- *I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, hanno l'obbligo di munirsi di licenza del Questore.*
- Esclusione per imprese artigiane (Art. 16 D.Lgs. 31-03-1998, n° 112).

Art. 1 D.Lgs 251/1999

- Definizione (TASSATIVA) di Metalli Preziosi (art. 1):
 - Oro
 - Argento
 - Platino
 - Palladio

Legge 7/2000

■ **MONOPOLIO DELL'ORO DAL 1945 AL 2000.**

Articolo 2 (3) del decreto legislativo luogotenenziale n. 331 del 1945 prevede che l'UIC abbia il monopolio del commercio dell'oro.

■ **LEGGE 7 DEL 17 GENNAIO 2000**

1. Liberalizzazione Mercato dell'Oro
 2. Definizione di **Oro da investimento** e di Oro Industriale
 3. Riserva ad Operatori Professionali in Oro (**Banchi Metalli**)
 4. **Dichiarazione all'UIF** dei trasferimenti fisici di oro
- **DUE ANIME:** una amministrativa e una tributaria IVA (Dir 98/80/CE)
- Modifica del **Dlgs 211/2024** (legge delega conferiva il potere per):
- Modifiche di coordinamento con il **regolamento (UE) 2018/1672** (nuovo concetto di «**oro contante**» nei trasferimenti extra UE).
 - Invio delle **Dichiarazioni Oro** di cui all'art. 1 comma 2 della legge 7/2000 all'**UIF** (era UIC).
 - Invio della **Comunicazione Di Operatività** DEI Banchi Metalli di cui all'art. 1 comma 3 all'**Organismo AM** (era Banca d'Italia).

Oro da Investimento

ORO DA INVESTIMENTO LINGOTTATO

Requisiti di:

- **PESO:** > 1 gr
- **PUREZZA:** >995
- **FORMA:** **Lingotto o Placchette** (*rectius: barre*)
rappresentato o meno da titoli. (ORO ALLOCATO O ORO FISICO).

ORO DA INVESTIMENTO MONETATO

- **Purezza** sopra **900** e coniato dopo **1800**
- Monete che **hanno** o **hanno avuto corso legale** nel Paese di origine
- Normalmente **vendute** a un prezzo che **non supera dell'80%** del valore dell'oro contenuto
- Incluse nell'**elenco** predisposto dalla Commissione delle Comunità Europee.
- Nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non ricomprese nel suddetto elenco.

Oro Industriale

DEFINIZIONE AMMINISTRATIVA

- b) Il **materiale d'oro** diverso da quello di cui alla lettera a), **ad uso prevalentemente industriale**, per tale dovendosi intendere la materia prima aurifera grezza destinata a fusione o successiva trasformazione, sia in forma di semilavorati, come definiti nell'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, **di purezza pari o superiore a 325 millesimi** sia **in qualunque altra forma e purezza**;
- b-bis) il materiale d'oro da destinare a fusione per ricavarne oro di cui alle lettere a) e b).

Trasferimento fisico ORO

- Art. 1 7/2000 originario
2. **Chiunque** dispone o effettua il **trasferimento di oro da o verso l'estero**, ovvero il **commercio di oro nel territorio nazionale** ovvero **altra operazione in oro anche a titolo gratuito**, ha l'obbligo di dichiarare l'operazione all'Ufficio italiano dei cambi, qualora il valore della stessa risulti di importo pari o superiore a 20 milioni di lire (poi 12.500 euro) .

Dal 17.01.2025 (eccesso delega?)

- Art. 2. Il trasferimento di oro da o verso l'estero, ovvero il commercio di oro ovvero ogni altra operazione in oro anche a titolo gratuito, **a prescindere dalla consegna materiale dell'oro**, è oggetto di dichiarazione all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, qualora il valore dell'operazione risulti di importo pari o superiore a 10.000 euro.

Comunicazione UIF

- 2-bis. La dichiarazione è dovuta anche per le **operazioni** (...) dello **stesso tipo eseguite nel corso del mese solare** con la **medesima controparte** qualora singolarmente pari o superiori a 2.500 euro e complessivamente pari o superiori al (10.000 euro).
- 2-ter. È tenuto alla dichiarazione il soggetto che a **qualsiasi titolo trasferisce l'oro**.
- 2-quater. La dichiarazione è effettuata **(entro) il mese successivo alla data di compimento dell'operazione**. Nel caso di trasferimento di oro al seguito verso l'estero, la dichiarazione è effettuata **prima dell'attraversamento della frontiera**. (...)
- 2-quinquies. La dichiarazione non è dovuta quando, ricorrendone i presupposti, l'operazione è soggetta agli obblighi di dichiarazione e di informativa di cui al regolamento (UE) 2018/1672(...).

Dichiarazione UIF

Chi:

- Cedente/trasferente (o operatore professionale in Oro)
- Importatore o Esportatore

Quando

- Entro **fine del mese successivo operazione.**
- **Prima** dell'esportazione (*dichiarazione preventiva*)

Come

- On line su portale Infostat-UIF.

ECCEZIONE se rientra su 195/2008 (Reg. UE 1672/2008)

Dlgs 195/2008

Regolamento UE 1672/1672 prevede dichiarazione nei **trasferimenti EXTRA UE** con definizione di («cash») denaro contante «allargato»:
i) *valuta*; ii) *strumenti negoziabili al portatore* (esigibili senza dover provare la propria identità); iii) **beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore**; vi) *carte prepagate*;

«beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore»: beni, elencati al punto 1 dell'**allegato I**, che presentano un **rapporto elevato tra il loro valore e il loro volume** e che possono essere facilmente convertiti in valuta nei mercati accessibili, con costi di transazione assolutamente modesti;


Allegato I Beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore:

- a) **monete con un tenore in oro di almeno il 90 % (diverso)**; e
- b) **lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati** con un tenore in oro di almeno il **99,5 % (forma più ampia e ambigua)**.

Comunicazioni Valutarie

Il Dlgs 211/2024 estende le **comunicazione valutarie EXTRA UE**, anche per i **movimenti INTRA UE** (eccesso delega?) dal **17.01.2025** **CIRCOLARE 1/2025 – Agenzia delle Dogane**, anche le **movimentazioni intra-UE** (...), sono **soggette agli obblighi dichiarativi valutari** di cui all'art. 3 del D.lgs. n. 195/20086 e al relativo regime sanzionatorio.

Modello di dichiarazione (denaro al seguito)

		DICHIARAZIONE DI DENARO CONTANTE Articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1672 – Decreto Legislativo 19 novembre 2008 n. 195	
Riservato all'Ufficio ADM		Numero di riferimento	
1. Situazione:		<input type="checkbox"/> entrata nell'Unione europea (UE) <input type="checkbox"/> uscita dall'Unione europea (UE) <input type="checkbox"/> entrata in Italia <input type="checkbox"/> uscita dall'Italia	
2. Dettagli relativi al portatore del denaro contante			
Nome/i			Cittadinanza
Cognome/i			Numero di identificazione personale*
Genere	<input type="checkbox"/> maschile <input type="checkbox"/> femminile <input type="checkbox"/> altro		Indirizzo Via* e numero civico* via numero
Data di nascita	GG MM AAAA		Città
Luogo di nascita	città	paese	CAP*
Documento di identificazione	<input type="checkbox"/> passaporto <input type="checkbox"/> carta di identità	<input type="checkbox"/> altro (precisare)	Paese
Numero del documento di identificazione			Numero di telefono*
Paese di rilascio			Indirizzo di posta elettronica*
Data di rilascio	GG MM AAAA		



Attenzione

- Comunicazione Valutaria («CV») esclude da Comunicazione UIF.
- **Distinzione Oro Contante** (oggetto di CV se con passaggio fisico da verso estero) e **Oro previsto dalla legge 7/2000**.
- In caso di **Oro «residuale»**
SEMPRE Comunicazione UIF
- Se **trasferimento estero senza *passaggio fisico*** di «oro contante»
Comunicazione UIF.
- Se **trasferimento interno di «oro contante»**
Comunicazione UIF

Sanzioni

- **UIF** Art. 4 – L. 7/2000. 2. Le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 2, sono punite con la sanzione amministrativa da un **minimo del 10 per cento ad un massimo del 40 per cento** del valore negoziato.
- Non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della 689/81.
- **Valutario** Art. 9 – Dlgs 195/2008 (Omessa) a scaglioni dal 30% al 100% (Incompleta/Inesatta) dal 15% al 100% con massimo 1 milione.
- Possibilità di Oblazione fino a 50k per omessa e nel caso di infedele se la differenza è di 40k

Struttura

- Analisi Normativa
 - TULPS
 - Marchi a Punzone
 - Legge 7/2000
 - Dlgs 195/2008
- Diritto tributario
 - **IVA**
 - Imposte Dirette
 - Imposte Indirette
 - Monitoraggio

Regime IVA

- **Oro da INVESTIMENTO – ESENTE ART. 10** (con reverse charge opzionale)
- ORO INDUSTRIALE (definito a fini IVA) – **IVA** (Reverse Charge)
«materiale d'oro o di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi»

Articolo 346 Direttiva 2006/112/CE

- Gli Stati membri **esentano** dall'IVA la **cessione, l'acquisto intracomunitario e l'importazione** di oro da investimento, compreso l'oro da investimento **rappresentato da certificati in oro, allocato o inallocato**, oppure **scambiato su conti metallo** e inclusi, in particolare, i **prestiti** e gli "**swap**" sull'oro che comportano un **diritto di proprietà** o un **credito** in riferimento ad oro da investimento, nonché le operazioni aventi ad oggetto l'oro da investimento consistenti in contratti "**future**" e contratti "**forward**" che comportano il trasferimento di un diritto di proprietà o di un credito in riferimento ad oro da investimento.

Importazioni!

Art. 68 **Importazioni non soggette all'imposta.** [1] Non sono soggette all'imposta:

- c) [...]Per le operazioni concernenti l'oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11), l'esenzione si applica **allorché i requisiti ivi indicati risultino da conforme attestazione resa, in sede di dichiarazione doganale, dal soggetto che effettua l'operazione:**

**ATTENZIONE «CHIUNQUE» IMPORTA
DUBBIA COMPATIBILITÀ CON DIRITTO COMUNITARIO.**

- **Circ. AE 24/2020. Oro da investimento**, per beneficiare del **regime di non imposizione** previsto dal predetto art. 68, lett. c), D.P.R. n. 633 del 1972, **devono allegare, a corredo della dichiarazione doganale, una attestazione resa su propria carta intestata nella quale risulti espressamente indicato il titolo di esenzione alla stregua delle definizioni sopra riportate.**

Rientro ORO extra UE (Svizzera, Dubai, Regno Unito)!

Struttura

- Analisi Normativa
 - TULPS
 - Marchi a Punzone
 - Legge 7/2000
 - Dlgs 195/2008
- Diritto tributario
 - IVA
 - **Imposte Dirette**
 - Imposte Indirette
 - Monitoraggio

Redditi Diversi – II.DD.

D.P.R. 22-12-1986, n. 917, - art. 67 – Redditi Diversi

- 1 lettera c-ter) “le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di **metalli preziosi**, sempreché siano **allo stato grezzo o monetato**, e di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo”.

Art. 68 D.P.R. 917/1986

- 6. «Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla **differenza** tra il **corrispettivo percepito** ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il **costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi**.

Determinazione Plusvalenza

- Art. 68 D.P.R. 917/1986
- 6. «(...) Nel caso di **acquisto per successione**, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello **dichiarato agli effetti dell'imposta di successione**, nonché, per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione.

Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. [...]

Il costo o valore di acquisto è documentato a cura del contribuente. Le minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze”.

- Mancanza di documentazione (comma 7 lett. d) le plusvalenze sono determinate in misura pari al corrispettivo della cessione (fino al 2023 era il 25%).

Stato Grezzo o Monetato

- **Platino, Palladio, Oro e Argento**
- Oro da Investimento pacifico.
- **STATO GREZZO** (*Oro Industriale?*) **necessario riferimento a funzione di investimento, quindi sottoinsieme di Oro industriale**. Possibile rilevanza dell'art. 28 , comma 4, del Decreto del Ministero del Commercio con l'Estero del 10.3.1989, n. 105 (abrogato): "non è considerata produzione di beni la trasformazione dell'oro greggio in forme diverse da quelle originarie che **non presentino un valore aggiunto idonee a qualificarlo come beni prodotti**".
- Esclusione **cessioni di oro usato** (purché abbia la forma di oreficeria o gioielleria). Conto lavorazione di oro puro per trasformarlo in gioielleria sconta IVA22% su intero valore.

Struttura

- Analisi Normativa
 - TULPS
 - Marchi a Punzone
 - Legge 7/2000
 - Dlgs 195/2008
- Diritto tributario
 - IVA
 - Imposte Dirette
 - **Imposte Indirette**
 - Monitoraggio

Imposta di successione

Art. 9 D.Lgs. 31.10.1990, n.346: l'attivo ereditario è costituito da **tutti i beni e i diritti che formano oggetto della successione.**

- 2 “Si considerano compresi nell' attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell' asse ereditario (...)”.

Oro da Investimento:

- Non è denaro o gioielli, ma bene rientrante nell'asse ereditario imponibile.

Commissione Tributaria centrale, sez. XX, 16.10.1990, n. 6684:

- denaro intende indicare i mezzi pecuniari di uso corrente nella pratica comune della persona
- gioielli che sono quelli di ornamento e non di commercio o di investimento.

Imposta di Bollo / IVAFE?

- **CONSOB: ORO NON È UN PRODOTTO FINANZIARIO.**

Imposta di bollo due per mille (D.L. 201/2011)

- Comunicazioni periodiche alla clientela relative a **prodotti finanziari**, anche non soggetti a obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati o relative a crypto-attività.
- **IVA FE stessi principi dell'imposta di bollo** (altrimenti infrazione UE).
- Quindi ORO FISICO **no**, ORO FINANZIARIO **si**.

Struttura

- Analisi Normativa
 - TULPS
 - Marchi a Punzone
 - Legge 7/2000
 - Dlgs 195/2008
- Diritto tributario
 - IVA
 - Imposte Dirette
 - Imposte Indirette
 - **Monitoraggio**

Monitoraggio Fiscale

- D.L. 28.06.1990 n. 167 - Art. 4 Dichiarazione annuale:
 1. *Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate (...), residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. (...)*
 - **Detenzione**
 - **All'estero**
 - **Investimenti / attività di natura finanziaria**
 - **Suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia**

ORO FISICO all'estero: SOGGETTO A MONITORAGGIO
ORO FISICO in ITALIA: NON SOGGETTO A MONITORAGGIO

Uso dichiarazioni UIF / Valutarie

USO DICHIARAZIONI UIF

- Art. 1 comma 5. *“I dati oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 2 sono posti a disposizione delle competenti amministrazioni a fini fiscali, antiriciclaggio, di ordine e di sicurezza pubblica, in conformità alle leggi vigenti e con modalità concordate con dette amministrazioni”*.
- Le Comunicazioni Valutarie sono utilizzate in campo tributario

COMUNICAZIONE ANAGRAFE TRIBUTARIA

- L'art. 7 del D.P.R. 29.09.1973, n. 605, prevede che gli operatori finanziari comunichino all'Anagrafe Tributaria l'esistenza e la natura di tutti i rapporti da essi intrattenuti o effettuati.
- art. 10 del D.lgs 461/1997
- Banche e Banche metalliche sono OPERATORI FINANZIARI?

ISEE

- Legge e DPCM non prevedono oro ma «g) altri strumenti e rapporti finanziari, nonché contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione».

FAQ INPS 2024

- Domanda: Dove devono essere dichiarate nella DSU, gli investimenti in criptovalute e quelli in acquisto di **lingotti d'oro, gioielli, e preziosi**?
- Risposta: (...) Gli investimenti in **acquisto di lingotti oro, gioielli e preziosi** devono essere dichiarati nel Quadro FC2 sez. Il cod. 99 della DSU, indicando il controvalore in euro, **rilevato al 31 dicembre dell'anno rilevante per la DSU**, includendoli nella categoria degli "altri strumenti e rapporti finanziari".

Nell'anno di INVESTIMENTO? Ogni anno? E come rilevare il controvalore per gioielli e preziosi?

CONCLUSIONI

Investimento in Oro fisico richiede attenzione.

- Acquisto in **Italia** o **Eestero**
- Deposito in Italia o **Eestero** (*monitoraggio*)
- Trasferimento fisico Oro – Dichiarazione UIF/Valutaria
- Documentazione Costo
- Successione – comunicazione UIF
- Attenzione se acquisto come società

Stefano Capaccioli

Dottore Commercialista

Revisore Legale

Via de' Cenci 15 52100 Arezzo (AR)

Via Vitruvio 1 20124 Milano (MI)

Mail s.capaccioli@capaccioli.net